



COMUNE DI SCOPPITO
PROVINCIA DI L'AQUILA

ORDINANZA N. 02/2016

IL SINDACO

VISTA la richiesta dell'associazione culturale "La Cicerchia", in persona del Presidente, sig.ra Giusti Graziella, nata il 09.01.1970 a Scoppito ed ivi residente in via XXIV Maggio n. 10, di chiusura temporanea al traffico e divieto di sosta delle vie del centro storico di Scoppito per la realizzazione della "Passione di Gesù", ed in particolare di via Salere, parte di via Amiternum, via Macere, via Forcelle, dalle ore 19:30 alle ore 24:00 del giorno 25 marzo 2016;

CONSTATATO che detta chiusura non creerà ostacolo alla circolazione stradale né particolari disagi alla popolazione residente poiché esistono percorsi alternativi;

VISTO l'articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

VISTO l'art. 39 co. 1 lett B) del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) di classificazione dei segnali verticali con speciale riferimento ai segnali di divieto;

VISTO l'art. 116 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che elenca i segnali di divieto generici relativi alla circolazione di tutti i veicoli;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la chiusura temporanea al traffico ed il divieto di sosta delle vie del centro storico di Scoppito per la realizzazione della "Passione di Gesù", ed in particolare di via Salere, parte di via Amiternum, via Macere, via Forcelle, dalle ore 19:30 alle ore 24:00 del giorno 25 marzo 2016;

DISPONE

L'Associazione deve provvedere autonomamente a tutto ciò che concerne la gestione del traffico e chiusura delle strade, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e pulizia delle strade interessate dalla manifestazione.

Ai sensi della predetta ordinanza, l'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso ed a quelli in dotazione alle Forze di Polizia.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) che prevede una sanzione che va da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 318,00;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971.

Scoppito, 22.03.2016



IL SINDACO

(dott. Marco GIUSTI)